

SENTENZA

Cassazione penale sez. I - 14/01/2020, n. 3312

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente -
Dott. BIANCHI Michele - Consigliere -
Dott. APRILE Stefano - Consigliere -
Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., nato il (OMISSIS);

Avverso l'ordinanza n. 1963/2018 del Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 07/06/2019;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MINCHELLA Antonio;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. PINELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 07/06/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di concessione della liberazione condizionale avanzata da C.G., collaboratore di giustizia fruente della detenzione domiciliare in espiazione della pena di anni trenta di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso in data 11/02/2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che la detenzione domiciliare L. n. 82 del 1991, ex art. 16 nonies era stata concessa nell'anno 2014 poichè il comportamento carcerario del condannato era stato sempre corretto e connotato da impegno nello studio e nel lavoro; che tuttavia non vi erano elementi particolari denotanti un completo ravvedimento, poichè il condannato si limitava a tenere

una condotta regolare ed a svolgere un'attività lavorativa ed una attività di volontariato, senza mai avere intrapreso iniziative riparatorie; che la scadenza della pena era ancora lontana e difettava una ragionevole previsione di mancata recidivanza.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Celebre Simona, deducendo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che l'espiazione della pena perdurava complessivamente dall'anno 2001 e si era connotata per una condotta sempre irreprensibile, tanto che ora egli, in detenzione domiciliare, svolgeva attività lavorativa di ausiliario presso una struttura sanitaria privata e partecipava ad una attività di volontariato, fruendo di ampi spazi di libertà; tuttavia il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta di liberazione condizionale pur dopo avere dato atto degli elementi positivi del suo comportamento ed ignorando che la stessa misura alternativa in atto era prova di ravvedimento e che tutti i presupposti richiesti dalla normativa erano sussistenti, tanto che la stessa Direzione Nazionale Antimafia aveva espresso parere favorevole e che la stessa ordinanza non ancorava ad alcun fatto oggettivo la sua valutazione negativa.

3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, poichè infondato.

E' opportuno premettere che la liberazione condizionale, introdotta nel nostro ordinamento quale strumento utile a contribuire alla gestione degli stabilimenti penitenziari, costituiva l'unica possibilità per il detenuto di ottenere la scarcerazione prima del termine finale della pena; tuttavia, dopo l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario del 1975, la liberazione condizionale si affianca ai nuovi istituti in quanto strumento atto a determinare la prosecuzione della pena in un regime di libertà vigilata che si contrappone comunque alla condizione di detenuto. L'evoluzione giurisprudenziale di questa Corte relativamente al detto istituto ha seguito un arco nel corso del quale, partendo da una concezione che non configurava la liberazione condizionale come misura alternativa (dal momento che essa muove dal presupposto indefettibile del sicuro ravvedimento del condannato) è infine approdata ad una sostanziale parificazione alle altre misure alternative, seppure essa sia connotata dal non essere un semplice modo alternativo di espiazione della pena tendenzialmente volto al reinserimento sociale.

E' noto che il "ravvedimento" è un elemento di difficile verifica, essendo esso legato al mondo interiore del soggetto condannato. In genere, si intende per ravvedimento un riscatto morale nel reo, colto da una valutazione globale della personalità del condannato

che consideri tutti gli atti o le manifestazioni di condotta, di contenuto materiale e morale, tali da assumere un valore sintomatico. Occorre cioè cogliere un comportamento attivo di pronta e costante adesione alle regole, un riguardoso e consapevole rispetto verso gli operatori penitenziari, una azione riparatrice nei confronti delle vittime dei reati, un reale interessamento verso dette vittime, una sollecitudine verso la sorte delle persone offese (ad esempio, per attenuare i danni e alleviarne il dolore, per chiedere il loro perdono e la loro solidarietà umana: questo aspetto peculiare non va sovrapposto necessariamente con quello di un eventuale risarcimento dei danni).

Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero che sia in grado di sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato.

Nessuna erroneità nè illogicità si annida, dunque, nella chiara motivazione dell'impugnata ordinanza, la quale ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, effettuando una valutazione per la quale occorre un completamento del percorso trattamentale che conferisca certezza alla ipotesi di ravvedimento prospettata, certezza che il Tribunale di Sorveglianza ha, allo stato, escluso di poter ravvisare.

Il ricorrente fonda la sua doglianza sulla condotta regolare tenuta nel corso dell'espiazione, quale prova certa del ravvedimento: tuttavia, questa argomentazione sovrappone i presupposti della istanza con le prove del ravvedimento, mentre l'ordinamento ha inteso la prova del ravvedimento in una prospettiva più ampia e correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha sottolineato che il ravvedimento postula una valutazione globale della condotta del soggetto, in modo da accertare se l'azione rieducativa, complessivamente svolta, abbia prodotto il risultato del compiuto ravvedimento del reo; il Tribunale di Sorveglianza aveva concluso che difettavano elementi positivi da cui dedurre un reale processo di revisione critica della devianza, che correttamente andava ricercato nel comportamento tenuto dal ricorrente stesso nelle varie manifestazioni della sua vita, nonchè nella volontà di reinserimento nella società, dedotta dall'interesse dimostrato per i valori etici e sociali, dalle prove di altruismo e di solidarietà nonchè dall'interesse dimostrato per le vittime dei reati commessi (elementi ai quali il ricorrente non fa adeguato cenno).

2. Parimenti va precisato che non sussiste alcuna contraddittorietà nel percorso argomentativo che non attribuisce automatica valenza di ravvedimento alla corretta collaborazione con la giustizia.

Con il D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies la liberazione condizionale diviene uno dei percorsi più agevolmente accessibili per i collaboratori di giustizia, cui si prospetta, come unico presupposto formale di ammissibilità, l'avvenuta espiazione di una parte della pena (un

quarto della pena in caso di condanna alla reclusione o dieci anni di pena espiata in caso di condanna all'ergastolo).

Tuttavia, nonostante l'agevolazione ora menzionata, la concedibilità del beneficio non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale da parte del giudice, che deve riguardare, al di là dell'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità, l'opportunità del trattamento alternativo che, come per ogni altra misura della stessa categoria, deve concernere le premesse meritorie e l'attingibilità concreta del beneficio, in relazione alla personalità del condannato: in altri termini, pur se la richiesta provenga da persona ammessa a speciale programma di protezione, la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.

Il ricorrente ha opposto una censura di presunta illogicità del giudizio negativo espresso, rispetto al riconoscimento di una rilevante collaborazione nei procedimenti penali ed al riconoscimento della adesione all'attività di trattamento: ma, così opinando, all'infuori di una generica adesione alle regole espiative, verrebbe a mancare qualsiasi criterio di valutazione e si dovrebbe pervenire all'aberrante conclusione secondo cui, trattandosi di soggetto sottoposto a programma di protezione, la concessione del beneficio verrebbe a risultare obbligatoria, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale da parte del giudice (Sez. 1, n. 5753 del 31.01.1997, Correale).

Anche per il soggetto ammesso allo speciale programma di protezione, il ravvedimento non può identificarsi tout court con il pentimento o il riconoscimento dei propri errori.

3. Il ricorso deve dunque essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020